




**LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE AI SENSI DEL CAPO I BIS DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM. E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI PROVINCIALI ATTUATIVE.**

**1. PREMESSA**

Il presente documento fissa le linee di indirizzo per l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione degli incarichi di **STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE** disciplinati dal Capo I bis della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e dalle relative Deliberazioni provinciali di attuazione (Deliberazioni della Giunta provinciale n. 2557 di data 07.12.2006, n. 1373 di data 12.06.2009 e n. 2986 di data 23.12.2010), applicabili ai Comuni per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 della L.P. 12.09.2008, n. 16, come novellato dall'art. 14 della L.P. 27.12.2010, n. 27. Si tratta di disposizioni che, dettagliando la disciplina contenuta nel "*Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni*" approvato con Deliberazione consiliare n. 55 di data 20.12.2010, consentono di dare piena attuazione alla complessa normativa provinciale vigente in materia.

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

In via preliminare occorre prestare la massima attenzione alla qualificazione dell'incarico che si intende affidare poiché da tale valutazione deriva l'individuazione della disciplina applicabile e quindi degli esatti oneri procedurali ed adempimenti che fanno capo ai Responsabili dei Servizi. Qualora infatti si tratti di fattispecie riconducibili alla disciplina generale sulla contrattazione, ora recata dal Capo I della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. **non si renderanno applicabili le presenti linee di indirizzo.**



(\*) Negli allegati n. II A e n. II B al Codice dei Contratti pubblici sono elencate alcune attività che costituiscono prestazioni di servizi (ad esempio, nell'allegato II A, al n. 8 si parla di “servizi di ricerca e sviluppo”, al n. 11 di “servizi di consulenza gestionale e affini” e al n. 12 di “consulenza scientifica e tecnica”; nell'allegato II B, al n. 21 si parla di “servizi legali”).

### 3. TIPOLOGIE DI INCARICHI

Gli incarichi oggetto delle presenti linee di indirizzo, in base al contenuto, si distinguono in:

<b>STUDIO E RICERCA</b> <b>(art. 39 sexies, comma 1)</b>	<p>Hanno per oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica, nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.</p> <p>Gli incarichi di studio si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati raggiunti e le soluzioni proposte.</p> <p>Gli incarichi di ricerca presuppongono necessariamente una preventiva definizione di programmi di massima da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno.</p>
<b>CONSULENZA</b> <b>(art. 39 sexies, comma 2)</b>	<p>Le consulenze sono volte ad assicurare supporti specialistici, ad acquisire pareri e valutazioni tecniche qualificate e a fornire all'Amministrazione “un sapere” rispetto a problemi di diversa natura. Hanno lo scopo quindi di permettere all'Amministrazione di costruire autonomamente un percorso valutativo, al fine di adottare una decisione per risolvere un problema di pianificazione/programmazione o di carattere operativo/gestionale inerente alla propria attività. Nella categoria delle consulenze è compresa l'attività di formazione del personale diretta a fornire un supporto specialistico di alta qualificazione.</p>
<b>COLLABORAZIONE</b> <b>(art. 39 duodecies)</b>	<p>Hanno per oggetto lo svolgimento di attività specialistiche, definite e temporanee di competenza dell'Amministrazione. I contratti di collaborazione non possono essere stipulati per esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture comunali, in quanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale, non si applica al Comune di Mori quanto previsto dal comma 1 dell'art. 39 duodecies.</p>
<b>STUDIO, RICERCA, CONSULENZA, COLLABORAZIONE CON IL SOLO RIMBORSO SPESE</b> <b>(Non soggetti al Capo I bis)</b>	<p>Rispettive definizioni.</p>

#### 4. ECLUSIONI

Alcune tipologie di incarichi restano escluse, in ragione della loro specificità, dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I bis della L.P. n. 23/1990. Si tratta degli incarichi:

- ✓ Per la realizzazione di opere pubbliche;
- ✓ Relativi a prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge;
- ✓ Di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale dell'Amministrazione, relativi alle funzioni di consulente tecnico di parte e alle funzioni notarili;
- ✓ Di componente delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici e procedure di selezione e/o progressione del personale;
- ✓ Per i quali, per le loro caratteristiche, si applicano le disposizioni relative agli appalti di servizi e forniture di cui al Capo I della L.P. n. 23/1990 e al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- ✓ Gratuiti, da intendersi quali incarichi in cui non sia stabilito alcun corrispettivo o, eventualmente, sia previsto il solo rimborso spese, disciplinato dalle appendici 1 e 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 07.12.2006 e ss.mm.;
- ✓ Per l'esercizio di funzioni pubbliche o di pubblico servizio;
- ✓ Per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo del lavoro;
- ✓ Per lo svolgimento dell'attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

#### 5. PRESUPPOSTI

L'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione da parte dei Responsabili di Servizio è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- ✓ Rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e coerenza con le attività indicate nei documenti di programmazione (R.P.P. e P.E.G.);
- ✓ Assenza all'interno dell'Amministrazione di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero, in presenza di tali figure, accertata impossibilità di far fronte all'incarico con tale personale per indifferibilità di altri impegni di lavoro o per la sussistenza di situazioni di urgenza ed emergenza. L'assenza di professionalità interne deve essere accertata con una ricognizione effettuata in forma il più possibile semplificata, anche utilizzando strumenti informatici. Tale verifica **non è necessaria** nel caso in cui sia evidente e pertanto sempre dimostrabile, per la specificità dell'attività, l'assenza di professionalità all'interno dell'Ente;
- ✓ Temporaneità dell'incarico;
- ✓ Proporzione tra compensi erogati ed utilità conseguite dall'Amministrazione;
- ✓ Specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- ✓ Provata competenza ed esperienza del soggetto incaricato che normalmente dovrà essere in possesso del diploma di laurea. Si prescinde dalla specializzazione universitaria, ferma restando l'esperienza nel settore, per attività che richiedono l'iscrizione ad ordini, albi, elenchi, ovvero per attività nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali.

#### 6. ASSEGNATARI

Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza possono essere conferiti:

- ✓ A **persone fisiche** (liberi professionisti, docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, lavoratori dipendenti) a mezzo di contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 C.C.);
- ✓ A **Enti funzionali dell'Amministrazione, Università, Società ed Enti pubblici e privati,**

**Fondazioni ed altre persone giuridiche private a mezzo di contratto d'appalto. Anche in questi casi comunque, in ragione della natura del contratto, che rimane quello di prestazione d'opera intellettuale, si applicheranno le norme di cui al Capo I bis della L.P. n. 23/1990.**

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti **solo a persone fisiche** e svolgersi sia nella forma del contratto di prestazione d'opera (art. 2222 C.C.) che del contratto di lavoro parasubordinato (c.d. collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409 del C.P.C.).

Nel caso in cui le attività di cui all'art. 39 duodecies del Capo I bis della L.P. n. 23/1990 siano affidate a soggetto esterno **imprenditore, individuale o collettivo**, il contratto sarà qualificabile come **appalto di servizi e riconducibile al Capo I della L.P. n. 23/1990**.

## **7. COLLABORAZIONI OCCASIONALI E COORDINATE E CONTINUATIVE**

Secondo quanto precisato nella **Circolare Funzione Pubblica n. 2/08 di data 11 marzo 2008** si ha **collaborazione occasionale** nel caso di una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, e dove “il contatto sociale” con il committente sia sporadico.

Diversamente la **collaborazione coordinata e continuativa** si caratterizza per la **continuazione** della prestazione e la **coordinazione** con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Le collaborazioni occasionali sono soggette al regime previdenziale vigente per le collaborazioni coordinate e continuative con l'obbligo di iscrizione alla c.d. “gestione separata I.N.P.S” **soltanto** qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000,00 Euro, secondo quanto previsto dal D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito nella Legge 24.11.2003, n. 326.

In fase istruttoria e prima dell'assunzione del provvedimento di affidamento dell'incarico è quindi necessario acquisire un'attestazione che consenta la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.



**A titolo ricognitivo si riporta in calce al presente documento una Tabella esemplificativa contenente le possibili fattispecie che si possono rinvenire nel conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, inquadrare dal punto di vista civilistico e fiscale.**

## **8. DIVIETI**

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- ✓ Abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali;
- ✓ Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale;

- ✓ Abbiamo commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale;
- ✓ Siano alle attuali dipendenze del Comune di Mori, salva espressa previsione di legge, o siano stati alle dipendenze del Comune di Mori con contratto a tempo determinato, se non è trascorso un anno dall'ultimo giorno di servizio, oppure con contratto a tempo indeterminato e siano cessati per pensionamento da meno di 5 anni;
- ✓ Siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione comunale;
- ✓ Siano componenti di comitati e di organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi;
- ✓ Abbiamo un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con membri della Giunta provinciale o comunale o del soggetto competente all'affidamento dell'incarico;
- ✓ Siano componenti della Giunta regionale, provinciale, comunale o del Consiglio regionale, provinciale o comunale, ovvero parlamentari nazionali o europei.

In caso di professionisti operanti in forma associata l'insussistenza dei divieti deve essere verificata con riferimento a tutti i componenti, mentre nel caso di imprese o società, nei confronti del legale rappresentante del soggetto e/o degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i soci in caso di società in nome collettivo e dei soci accomandatari in caso di società in accomandita.

## 9. LIMITI DI SPESA, DURATA, CUMULO, ROTAZIONE ED IMPORTO

La spesa per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione coordinata e continuativa, in quanto soggetta, **di norma**, ai vincoli del Patto di Stabilità, deve essere contenuta **entro il limite determinato annualmente** nel bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 39 novies, commi 2 e 3 della L.P. n. 23/1990 e delle Deliberazioni provinciali attuative, l'affidamento degli incarichi, per quanto concerne la durata, il cumulo, il rispetto del principio di rotazione ed i limiti di importo, soggiace alle seguenti regole:

- ✓ L'incarico può avere la **durata massima di un anno** dalla data di stipulazione del contratto;
  - ✓ In costanza di affidamento **non può essere attribuito alcun altro incarico al medesimo soggetto**, anche se di natura e finalità diverse nell'ambito di quelli disciplinati dalle presenti linee di indirizzo;
  - ✓ Un'eventuale **proroga della scadenza** originariamente pattuita deve essere adeguatamente motivata e non può comportare ulteriori spese;
  - ✓ **L'integrazione del contratto** può avvenire nel limite del 20% dell'importo originario, purché sussistano i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 della L.P. n. 23/1990;
  - ✓ Al termine dell'incarico, qualora sia necessario affidarne un altro, **si ricorre alla rotazione**. Ciò vuol dire che alla scadenza del contratto **non possono essere affidati ulteriori incarichi allo stesso soggetto per un periodo di dodici mesi**. Gli incarichi si devono ritenere preclusi sia nel caso in cui abbiano le medesime finalità del precedente, sia nel caso dette finalità siano diverse;
  - ✓ **Non deve essere superato il tetto massimo di importo di 40.000,00 Euro per ciascun singolo incarico**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente e dei rimborsi spese, se dovuti. Anche quando sia possibile affidare più incarichi nel corso dell'anno, tale limite non può essere comunque superato.
- Poiché si tratta di un limite applicabile in ogni caso, qualora il soggetto al quale conferire l'incarico sia individuato tramite avviso pubblico, è necessario specificare, nell'avviso, che non può essere destinatario dell'incarico chi verrebbe a trovarsi nella condizione di superare il limite sopra individuato.

Occorre quindi prevedere che non possano partecipare alla procedura coloro che, sommando gli incarichi già conferiti dal Comune, con l'incarico bandito, superano il predetto limite. Nel caso di sondaggio informale e di confronto concorrenziale con selezione dei candidati, è necessario verificare preventivamente che i soggetti interpellati non abbiano ricevuto dall'Amministrazione in precedenza incarichi che possano comportare, con l'incarico che si intende assegnare, il supero del limite di cui sopra.



**I limiti di SPESA e di IMPORTO si applicano a tutti gli incarichi, indipendentemente dalla modalità con cui vengono affidati.**

**I limiti di DURATA, CUMULO e di ROTAZIONE si applicano soltanto agli incarichi affidati in modo diretto; ne rimangono esclusi, pertanto, gli incarichi affidati o da affidarsi mediante PROCEDURA COMPARATIVA in qualunque forma esperita ai sensi del presente documento (compreso il sondaggio informale).**

**Gli incarichi affidati anteriormente** all'entrata in vigore delle presenti linee di indirizzo **non si considerano** in ogni caso al fine dell'applicazione dei suddetti limiti.

## 10. DEROGHE

Rispetto ai limiti sopra citati, concernenti la durata, il cumulo e la rotazione, ai sensi dell'art. 39 novies della L.P. n. 23/1990 si prevedono le seguenti deroghe:

**In relazione alle tipologie e alle caratteristiche degli incarichi, la Giunta comunale, con propria decisione motivata, da richiamare nel provvedimento di affidamento dell'incarico, può disporre il conferimento di più incarichi allo stesso soggetto nello stesso periodo, il rinnovo dell'incarico per il perseguimento delle stesse finalità al medesimo soggetto prima che siano trascorsi dodici mesi, ovvero, in relazione alle caratteristiche della prestazione richiesta, la previsione di una durata dell'incarico superiore all'anno.**

Nell'ipotesi di deroga al limite di rotazione, l'incarico non potrà superare **la durata massima di tre anni dalla data di inizio del primo incarico**. Va precisato che ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010 i tre anni di cui si parla non corrispondono ad una durata effettiva, ma virtuale. Infatti la durata effettiva degli incarichi reiterati è determinata sulla base di un calcolo teorico che tiene conto del valore complessivo dell'affidamento e di un importo convenzionale giornaliero di Euro 81,00. In altri termini è possibile reiterare l'incarico a favore dello stesso soggetto fino al raggiungimento di un importo lordo di corrispettivo pari ad Euro 88.695,00 (giorni 365 x 3 x Euro 81,00/giorno). Questo comporta che la **durata effettiva, corrispondente alla somma degli incarichi reiterati, possa essere inferiore o superiore a tre anni**. Rimane comunque fatto salvo **il limite massimo di importo annuo di 40.000,00 Euro**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente e dei rimborsi spese, se dovuti.

Nell'ipotesi di deroga al limite di durata, l'incarico non potrà superare **la durata massima di tre anni effettivi dalla data di affidamento dell'incarico** ed il valore complessivo dell'affidamento **dovrà comunque rispettare il limite massimo di importo di 40.000,00 Euro**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente e dei rimborsi spese, se dovuti.

## 11. CORRISPETTIVI

I corrispettivi per lo svolgimento degli incarichi e gli eventuali rimborsi spese sono determinati in

conformità alle previsioni di cui all'art. 39 decies della L.P. n. 23/1990.

In ogni caso la congruità del corrispettivo proposto dal soggetto va valutata in ragione dell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

## 12. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione di importo **non superiore a 20.000,00 Euro devono essere affidati previo confronto, anche nella forma del sondaggio informale, tra almeno tre soggetti**, se sussistono soggetti idonei in tale numero, individuati dal Responsabile del Servizio competente sulla base dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, **nel rispetto del principio di rotazione**.

Gli incarichi di importo **superiore a 20.000,00 Euro devono essere affidati con confronto concorrenziale, previo avviso pubblico di selezione** che dovrà indicare l'oggetto, i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, la durata, il compenso proposto dall'Amministrazione, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature ed i criteri di scelta dell'affidatario. L'avviso è affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito Internet del Comune **per un periodo non inferiore a 10 giorni**.

Il Responsabile del Servizio procede normalmente all'affidamento dell'incarico sulla base di una valutazione comparativa dei curricula presentati e deve dare atto dell'iter logico seguito a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità. Nel caso in cui siano individuati ulteriori criteri di affidamento essi devono essere predeterminati nell'invito e/o avviso di gara e possono fare riferimento ad altri elementi quali il prezzo e la qualità. In sede di sondaggio informale/confronto o avviso dovrà essere richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- ✓ Curriculum e/o documentazione comprovante l'esperienza maturata;
- ✓ Documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o elenco professionale, se richiesta;
- ✓ Attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità;
- ✓ La proposta di corrispettivo.

E' consentito l'**affidamento diretto** da parte del Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- ✓ Quando le **procedure selettive** siano **andate deserte**, purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni originariamente previste;
- ✓ Quando trattasi di **particolare urgenza**, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tali da non consentire l'espletamento delle procedure previste;
- ✓ Quando trattasi di **prestazioni di natura scientifica, tecnica, legale, artistica, culturale o didattico-educativa non comparabili** in quanto connesse all'abilità ed alla specifica professionalità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- ✓ Quando trattasi di incarichi conferiti per le attività di informazione e di comunicazione di cui alla Legge 7 giugno 2000, n. 150 rubricata "Disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", in quanto, per la loro stessa natura, richiedono necessariamente un rapporto di tipo fiduciario fra organi di vertice dell'Amministrazione e soggetti incaricati;
- ✓ Per incarichi di **importo non superiore a 5.000,00 Euro**.

In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, da motivarsi puntualmente, **deve comunque essere rispettato il principio della rotazione**. Il soggetto affidatario è individuato dal Responsabile del Servizio sulla base dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza.



Anche nel caso di affidamento diretto il Responsabile del Servizio **deve sempre garantire la convenienza della contrattazione**. Laddove i presupposti di affidamento, le circostanze di tempo e la natura dell'incarico lo permettano, è opportuno **esperire sondaggi di mercato condotti con modalità anche informali e semplificate al fine di assicurare il contemperamento tra l'obiettivo perseguito e l'onerosità procedurale**.

Nella tabella che segue si riepilogano le **diverse procedure di affidamento degli incarichi in relazione al loro importo**:

<b>SOGLIA (Euro)</b>	<b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>
< 5.000,00	E' consentito l'affidamento diretto.
da 5.000,00 a 20.000,00	Confronto, anche nella forma del sondaggio informale, tra almeno tre soggetti individuati nel rispetto del principio di rotazione.
> 20.000,00	Avviso pubblico di selezione.

**L'importo va calcolato al netto degli oneri fiscali ed eventuali rimborsi spese.**

### **13. CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione sono conferiti dal Responsabile del Servizio con propria determinazione. Il contenuto del provvedimento è previsto dall'art. 39 octies della L.P. n. 23/1990 e riguarda:

- ✓ La motivazione dell'ammissibilità dell'incarico in relazione a quanto previsto dall'art. 39 quinquies della L.P. n. 23/1990. In particolare il provvedimento dovrà dare conto dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione diretta ad accertare l'assenza o l'indisponibilità di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;
- ✓ La motivazione della scelta del contraente e della procedura seguita per tale scelta;
- ✓ I dati anagrafici e fiscali del contraente;
- ✓ L'oggetto, le modalità ed il termine di espletamento dell'incarico, nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;
- ✓ Il corrispettivo ed il relativo impegno di spesa;
- ✓ L'acquisizione della documentazione prescritta dall'art. 39 octies della L.P. n. 23/1990;
- ✓ Lo schema di contratto, comprensivo, tra l'altro, della clausola penale prevista dall'art. 1382 del C.C. per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, della facoltà di recesso per l'Amministrazione prevista dall'art. 2237 del C.C. e di eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione;
- ✓ L'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm..



#### **14. FORMA DEL CONTRATTO**

La modalità ordinaria di stipulazione del contratto è quello della **sottoscrizione di un atto convenzionale** (scrittura privata) dal quale si desume la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alle reciproche posizioni soggettive dei contraenti. Costituisce parziale deroga a tale modalità il contratto sottoscritto **per scambio di corrispondenza** secondo gli usi commerciali. Tale facoltà è ammessa nei casi in cui la prestazione non richieda, da parte dell'Amministrazione, la puntuale declinazione delle modalità di svolgimento della stessa, in quanto standardizzata e/o di contenuto univoco.

#### **15. PUBBLICITA'**


L'Elenco degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati, con l'indicazione della natura (di studio, ricerca, consulenza o collaborazione), dell'oggetto, della durata e del compenso, è **pubblicato sul sito Internet** del Comune. Il Responsabile del Servizio che affida l'incarico dispone **l'aggiornamento del suddetto Elenco entro 10 giorni** dall'esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

#### **16. ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a partire dal \_\_\_\_\_.

## ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Si richiamano di seguito in modo sintetico gli adempimenti che fanno capo ai Responsabili di Servizio in ordine all'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione:



## INCARICHI DI CUI AL CAPO I BIS DELLA L.P. N. 23/1990: INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE

TIPOLOGIA	OGGETTO	SOGGETTI	CLASSIFICAZIONE CIVILISTICA	CLASSIFICAZIONE FISCALE	PROCEDURA AFFIDAMENTO
Art. 39 sexies	Studi e ricerche per l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché di informazioni e di dati	Professionisti (individuali o associati)	Contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 C.C.)	<u>Redditi diversi</u> cd. “da lavoro autonomo cd. occasionale”  <u>Reddito da lavoro autonomo</u> cd. “professionale cd. a partita IVA”  <u>Reddito assimilato a lavoro dipendente</u> per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	CAPO I BIS L.P. n. 23/1990 (fatte salve le fattispecie di esclusione)
	Consulenze per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche, supporti specialistici ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale	Enti, Società e persone giuridiche private	Contratto d'appalto (art. 1655 C.C.)	<u>Reddito d'impresa o da lavoro autonomo</u>	
Art. 39 duodecies	Collaborazioni per lo svolgimento di attività di competenza dell'Amministrazione	Persone fisiche non imprenditori	Contratto di prestazione d'opera (art. 2222 C.C.)  Contratto di lavoro parasubordinato cd. “co.co.co.” (art. 409 C.P.C.)	<u>Redditi diversi</u> cd. “da lavoro autonomo cd. occasionale”  <u>Reddito da lavoro autonomo</u> cd. “professionale cd. a partita IVA”  <u>Reddito assimilato a lavoro dipendente</u> per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	
		Imprenditori (sia persone fisiche che giuridiche)	Contratto di appalto di servizi	<u>Reddito d'impresa</u>	CAPO I L.P. n. 23/1990